

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022

232/2022/R/EEL

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ENERGIA REATTIVA
SULLE RETI ELETTRICHE IN MEDIA E IN BASSA TENSIONE E RELATIVA INFORMAZIONE
AI CLIENTI FINALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 (di seguito: ARG/elt 13/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 180/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 180/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e in particolare l'Allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel), come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, e in particolare il relativo Allegato A (Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2016-2023, di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel), come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 621/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 515/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 515/2021/R/eel);
- le osservazioni in risposta al documento per la consultazione 515/2021/R/eel, pubblicamente disponibili sul sito internet dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 18, comma 1, del regolamento 2019/943 dispone che i corrispettivi applicati per l’accesso alla rete sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti;
- l’articolo 58 della direttiva 2019/944 prevede che, nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dell’obiettivo di assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, inclusa l’efficienza energetica;
- l’articolo 2, comma 12, della legge 481/1995 prevede che l’Autorità stabilisca i parametri per le tariffe in modo da assicurare - oltre ad altri aspetti - l’efficienza del servizio, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 43, comma 2, lettera c-duodecies), del decreto legislativo 93/2011, come recentemente integrato dal decreto legislativo 210/2021, prevede che l’Autorità assicuri che agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l’efficienza energetica delle prestazioni del sistema.

CONSIDERATO CHE:

- le risultanze preliminari di un’attività di ricognizione tra i regolatori europei in tema di regolazione tariffaria dell’energia reattiva indicano che nell’ampia maggioranza dei paesi europei (circa il 70%) sono definiti corrispettivi tariffari

per l'energia reattiva; in questi paesi, con l'eccezione di due casi tra cui l'Italia, la regolazione tariffaria riguarda sia i prelievi, sia le immissioni di energia reattiva;

- il Titolo 5 della Parte II del TIT (articoli da 21 a 26) reca le disposizioni per la regolazione tariffaria dell'energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, nonché nei punti di interconnessione tra reti, al momento riferite ai soli prelievi di energia reattiva;
- le disposizioni per il trattamento dei prelievi di energia reattiva erano state introdotte con la deliberazione 180/2013/R/eel; in particolare i corrispettivi unitari per prelievi di energia reattiva sono determinati come somma di una componente a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete, in relazione all'impegno di potenza causato dai medesimi prelievi di reattiva, e di una componente a copertura dei costi connessi alle perdite di rete causate dai medesimi prelievi;
- in ragione di alcuni aspetti implementativi emersi negli ultimi anni, nonché dell'evoluzione delle condizioni che impattano sulla regolazione dell'energia reattiva, in termini di volumi e di costi, con il documento per la consultazione 515/2021/R/eel l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione al completamento del processo di riforma della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva nelle reti elettriche;
- i valori dei corrispettivi unitari sono aggiornati ogni anno ai sensi dell'articolo 23 del TIT;
- con la deliberazione 621/2021/R/eel l'Autorità ha deliberato che i corrispettivi per l'energia reattiva di cui alla tabella 5 allegata al TIT mantengano validità limitatamente al periodo 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nelle more di successivi provvedimenti in esito al documento per la consultazione 515/2021/R/eel, che ha indicato il completamento della regolazione a partire dall'1 luglio 2022;
- l'articolo 43 del TIQE prevede che:
 - a. ogni impresa distributrice con almeno 25 utenti in media tensione (di seguito: MT) rende disponibile un sito internet dedicato alle comunicazioni ai propri utenti MT;
 - b. le imprese distributrici che servono un numero di utenti MT inferiore a 25 e che non dispongono di un sito internet ai fini delle comunicazioni agli utenti MT trasmettono le informazioni previste dall'articolo 43 in formato cartaceo.

CONSIDERATO CHE:

- gli orientamenti dell'Autorità per l'innovazione della regolazione dell'energia reattiva per le reti in media e bassa tensione rappresentati nel documento per la consultazione 515/2021/R/eel sono stati:
 1. per i clienti finali non domestici in media e bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, l'introduzione di un corrispettivo unitario all'immissione di energia reattiva in rete nelle ore della fascia F3, pari al

- valore del corrispettivo unitario applicato al prelievo di energia reattiva nelle ore delle fasce F1 e F2 con fattore di potenza inferiore a 0,8;
2. per i punti di interconnessioni tra reti in media tensione e tra reti in bassa tensione, l'applicazione delle stesse valorizzazioni e delle stesse modalità di aggiornamento dei corrispettivi per prelievi e immissioni di energia reattiva applicati ai clienti finali in media e in bassa tensione rispettivamente, stante l'assenza di sostanziali differenze di impatto sui costi di rete tra l'energia reattiva prelevata o immessa da un cliente finale MT oppure da una cabina secondaria MT/BT;
- le relative osservazioni pervenute dai partecipanti alla predetta consultazione concordano con i predetti punti segnalando sostanzialmente tre ulteriori rilievi principali:
 - R1. l'opportunità che il cliente finale abbia la "piena consapevolezza dei propri comportamenti di consumo" (*A2A, Acea, Aiget, Edison, Enel, Utilitalia*), garantendo allo scopo un sufficiente periodo valutabile in almeno 6 mesi da quando gli utenti potranno ricevere le misure dell'energia reattiva immessa;
 - R2. la presenza di misuratori ancora non idonei alla misurazione della reattiva immessa (*A2A, Confindustria, Enel, Utilitalia*);
 - R3. l'opportunità di procedere con la fatturazione ai clienti solo dopo una prima fase di invio delle misure e di adeguamento dei sistemi informatici (*Acea, Edison, Energia Libera*), al fine di consentire agli operatori l'aggiornamento dei propri sistemi informativi.

CONSIDERATO CHE:

- in sede di risposta alla consultazione, un soggetto ha trasmesso uno studio condotto dal Politecnico di Milano che ha analizzato un insieme di 18 cabine primarie in due zone dell'Italia meridionale a cui erano connessi nel 2019 poco più di 1300 utenti in media tensione (ossia poco più dell'1% degli utenti MT sull'intero territorio nazionale);
- il suddetto studio ha identificato un'immissione totale di energia reattiva di circa 60 Gvarh/anno da parte degli utenti MT nelle zone analizzate, con forte prevalenza nelle ore della fascia F3, mentre le immissioni di energia reattiva da parte degli utenti BT sono risultate poco significative (limitatamente ai soli utenti BT con potenza superiore a 55 kW, meno di 1 Gvarh/anno nell'insieme delle due zone monitorate);
- il suddetto studio ha anche identificato che 15 utenti MT (poco più dell'1% del campione monitorato) era caratterizzato da immissioni reattive superiore a 1 Gvarh/anno e 123 utenti MT (meno del 10% del campione monitorato) da immissioni reattive superiori a 0,1 Gvarh/anno;
- il suddetto studio evidenzia che "*nelle ore notturne si osservano diverse utenze con un comportamento capacitivo, utenze verso le quali si potrà (e si dovrà) andare ad intervenire*";

- la mera estrapolazione dei dati del campione monitorato porterebbe a stimare 5000 / 6000 Gvarh/anno di immissione totale reattiva a livello nazionale, con forte prevalenza nelle ore della fascia F3;
- con le dovute cautele nell'estensione dei dati di un campione limitato e non statisticamente significativo al territorio nazionale, si può concludere che le immissioni reattive degli utenti MT sarebbero dello stesso ordine di grandezza delle immissioni totali reattive sulla rete di trasmissione nazionale da parte di imprese distributrici e clienti finali AT/AAT nelle ore di fascia F3 (circa 10700 Gvarh/anno sulla base dello studio di Terna disponibile in appendice al documento per la consultazione 515/2021/R/eel) e che gran parte di tali immissioni sarebbero riconducibili a un numero molto limitato di utenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità ha definito con la Bolletta 2.0 i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas naturale, tra cui, fra l'altro, l'obbligo di redazione di una bolletta sintetica, precisandone gli elementi minimi e le modalità di esposizione;
- per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, la Bolletta 2.0 pone obblighi alle imprese di vendita nei confronti dei clienti finali e, più in particolare, per punti di prelievo:
 - nella titolarità di clienti finali domestici di cui all'articolo 2.3, lettera a), del TIV,
 - in bassa tensione di cui all'articolo 2.3, lettera c), del TIV,
- all'articolo 6, comma 1, lettera c), della Bolletta 2.0, tra i dati relativi alle letture e ai consumi che devono essere evidenziati nella bolletta sintetica, per tutti i periodi cui questa si riferisce, è riportata "*l'energia reattiva fatturata, ove il contratto lo preveda*", prevedendo quindi che tale dato non sia riportato qualora al cliente non è applicato alcun corrispettivo, non essendoci energia reattiva che supera le soglie fissate dalla regolazione tariffaria;
- all'articolo 10, comma 3, lettera b), della Bolletta 2.0, è previsto che la bolletta sintetica debba altresì riportare informazioni relative a comunicazioni dell'Autorità destinate ai clienti finali e che in tali casi il testo delle comunicazioni sia reso noto tramite il sito internet dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle predette osservazioni in risposta al documento per la consultazione 515/2021/R/eel:
 - R1. a) i prelievi di energia reattiva dei clienti finali conseguenti dell'utilizzo dei propri impianti interni sono solitamente compensati dal cliente finale con dispositivi di rifasamento (condensatori);
 - b) l'estensione della rete in cavo dei clienti finali in media e bassa tensione, tale da produrre energia reattiva con un comportamento

assimilabile a quello dei condensatori, è generalmente tale da non determinare effetti significativi in termini di energia reattiva immessa, a meno di impianti MT di grande estensione in condizione di fermata delle attività produttive;

- c) l'eventuale immissione in rete di energia reattiva da parte di clienti finali in media e bassa tensione è tipicamente causata dalla mancata disconnessione di sistemi di rifasamento (condensatori) durante periodi di riduzione dei prelievi di energia reattiva da parte degli impianti interni al cliente finale;
- d) nella grande maggioranza dei casi, l'immissione in rete di energia reattiva da parte di clienti finali può quindi essere corretta con la disconnessione dei sistemi di rifasamento, che non richiede un particolare preavviso;

R2. la presenza di una quota marginale, e peraltro in fase di progressiva riduzione per effetto della messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, di misuratori ancora non idonei alla misurazione della reattiva immessa non è dirimente rispetto all'applicazione dei corrispettivi per l'ampia maggioranza dei clienti finali e può essere trattata con una specifica disposizione transitoria di annullamento dei corrispettivi, come anche disposto in occasione della deliberazione 348/07;

R3. gli adeguamenti dei sistemi informatici sono stati definiti nell'ambito della specifica attività di consultazione svolta in seno al Gruppo di lavoro Standard misure elettriche, funzionale allo scambio dei dati di fatturazione dell'energia reattiva, il cui esito è stato pubblicato il 28 gennaio 2022, mentre l'entrata in operatività dei nuovi tracciati in ambito Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) è prevista il 1 luglio 2022, potendo quindi consentire, con opportune tempistiche per l'avvio dei corrispettivi per l'energia reattiva immessa, una fase preliminare di analisi (e auspicabile modifica) del comportamento degli utenti.

RITENUTO:

- che sia necessario implementare gli orientamenti rappresentati nel documento per la consultazione 515/2021/R/eel di cui ai precedenti punti 1. e 2., sia al fine di migliorare l'aderenza delle tariffe per le immissioni di energia reattiva ai costi sistemici determinati da tali immissioni, riducendo di riflesso le tariffe per la generalità dei clienti finali, sia al fine di fornire un adeguato incentivo ai clienti coinvolti a correggere il loro comportamento nella direzione di una riduzione dei costi complessivi di sistema;
- che, rispetto a quanto indicato nel documento per la consultazione, alla luce delle osservazioni ricevute, sia utile posticipare l'applicazione dei corrispettivi a aprile 2023, ossia nove mesi dalla prima disponibilità delle misure dell'energia reattiva immessa, così da prevedere un periodo di tempo in cui i venditori possano verificare la gestione dei nuovi tracciati nei sistemi informativi ai fini di

- fatturazione e i distributori possano identificare i clienti finali con maggiore impatto in termini di immissioni di energia reattiva sulla propria rete;
- di prevedere obblighi per le imprese distributrici di mettere a disposizione dei clienti finali in media tensione i dati di energia reattiva immessa, utilizzando i canali di comunicazione di cui all'articolo 43 del TIQE, e di identificare e poi contattare i clienti finali in media tensione con maggiori immissioni di energia reattiva, in linea con quanto emerso da alcune osservazioni al documento per la consultazione 515/2021/R/eel, al fine di favorire azioni tecniche correttive e la conseguente riduzione dei costi per i clienti direttamente interessati e un risparmio di costi per l'intero sistema elettrico;
 - di autorizzare l'impresa distributtrice ad accedere ai dati del SII relativi al cliente finale associato ai punti di prelievo con maggiori immissioni di energia reattiva, ai soli ed esclusivi fini dei succitati contatti ai clienti finali in media tensione;
 - di chiarire, come già indicato nel documento per la consultazione 515/2021/R/eel, che le soglie definite nella tabella 4 del TIT non sono applicabili qualora i gestori di rete abbiano richiesto e concordato con l'utente, compatibilmente con le possibilità impiantistiche dell'utente, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali, anche ai sensi della norma CEI 0-16, riconosciuta come regola tecnica di riferimento dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 33/08;
 - di rimuovere una definizione all'articolo 1 del TIT, come anticipato nel documento per la consultazione 515/2021/R/eel, al fine di evitare fraintendimenti nell'applicazione della regolazione tariffaria dell'energia reattiva;
 - di effettuare gli aggiornamenti redazionali necessari ad assicurare la coerenza delle disposizioni della Parte II, Titolo 5, articoli da 21 a 26, del TIT, della deliberazione 268/2015/R/eel e della definizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della Bolletta 2.0 con l'estensione dell'applicazione dei corrispettivi alle immissioni di energia reattiva.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno prevedere, tenendo conto di quanto suggerito dagli operatori in consultazione, anche prima dell'applicazione dei corrispettivi oggetto del presente provvedimento, informazioni al cliente, al fine di aumentare la trasparenza e consentirgli di valutare le proprie immissioni di energia reattiva e se l'applicazione dei nuovi corrispettivi possa potenzialmente per lui comportare un esborso; ciò al fine di favorire azioni tecniche correttive e la conseguente riduzione dei costi sia per i clienti direttamente interessati che per l'intero sistema elettrico;
- sia quindi necessario, in particolare, prevedere, per il periodo precedente all'applicazione dei corrispettivi, da parte delle imprese di vendita e nei

confronti dei clienti connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW:

- c. di riportare nelle bollette sintetiche, o allegate alle stesse o anche mediante comunicazione separata rispetto al recapito della bolletta, le letture mensili dell'energia reattiva immessa in rete a partire dalla relativa messa a disposizione al SII, e comunque a decorrere dal mese di settembre 2022;
 - d. di inserire in tutte le bollette relative ai periodi a cui fanno riferimento le letture di energia reattiva immessa di cui alla precedente lettera a., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), della Bolletta 2.0, una comunicazione dell'Autorità destinata ai clienti finali in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa, il cui testo sarà reso noto alle imprese di vendita tramite il sito *internet* dell'Autorità;
- sia opportuno prevedere, per i clienti connessi in media tensione, con le stesse finalità di informare prima dell'applicazione dei nuovi corrispettivi e di consentire loro la valutazione delle immissioni di energia reattiva e di eventuali azioni tecniche correttive, per il medesimo periodo precedente all'applicazione dei corrispettivi, che le imprese di vendita specifiche predispongano informative in merito all'introduzione dei corrispettivi per l'energia reattiva immessa, con le modalità ritenute più adeguate;
 - sia necessario prevedere che le imprese distributrici comunichino tempestivamente agli utenti del trasporto interessati, adottando le modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 13/10, evidenza del fatto che, previa indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, abbiano richiesto e concordato con il cliente finale soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, affinché se ne tenga conto nella fatturazione nei confronti di quest'ultimo e disponendo che, in caso di *switching*, le imprese distributrici facciano pervenire la medesima comunicazione anche all'utente del trasporto entrante

DELIBERA

1. di prevedere che dal 1 aprile 2023:
 - a) ai clienti finali non domestici in media tensione si applichino corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell'energia attiva;
 - b) ai clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW si applichino corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell'energia attiva;

- c) alle interconnessioni tra reti in media tensione, per prelievi di energia reattiva in fascia F1 e in fascia F2 eccedenti le soglie definite nella Tabella 5 del TIT e per immissioni di energia reattiva in fascia F3, si applichino i corrispettivi unitari applicati ai clienti finali in media tensione nelle medesime fasce;
 - d) alle interconnessioni tra reti in bassa tensione, per prelievi di energia reattiva in fascia F1 e in fascia F2 eccedenti le soglie definite nella Tabella 5 del TIT e per immissioni di energia reattiva in fascia F3, si applichino i corrispettivi unitari applicati ai clienti finali in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nelle medesime fasce;
2. di prevedere che la tabella 5 allegata al TIT, relativamente ai punti di interconnessione tra reti in media tensione e tra reti in bassa tensione, mantenga validità fino al 31 dicembre 2022;
 3. di prevedere che le imprese distributrici:
 - a) mettano a disposizione dei clienti finali in media tensione i dati relativi all'energia reattiva immessa a partire dal mese di luglio 2022 con i canali disciplinati all'articolo 43 del TIQE;
 - b) contattino direttamente, entro il 28 febbraio 2023, fino al 10% dei clienti finali in media tensione con maggiori immissioni di energia reattiva in rete per identificare le azioni tecniche opportune per una corretta gestione dell'energia reattiva, potendo ridurre la suddetta percentuale di clienti finali qualora precedenti contatti abbiano già interessato oltre l'80% dell'energia reattiva immessa dai clienti finali in media tensione connessi alla propria rete;
 - c) comunichino tempestivamente agli utenti del trasporto interessati, con le modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 13/10, l'aver concordato con il cliente finale, previa indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva;
 - d) in caso di *switching*, facciano pervenire la comunicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva anche all'utente del trasporto entrante;
 4. di autorizzare le imprese distributrici a utilizzare, ai soli ed esclusivi fini dell'attività di contatto del cliente finale per l'identificazione delle cause dell'energia reattiva immessa e delle soluzioni tecniche di correzione di tale comportamento, le informazioni di cui ai campi B.3 "Nome e cognome o ragione sociale del titolare" e B.5 "Indirizzo di esazione" della sezione B della Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel, disponibili mediante gli strumenti informativi messi a disposizione dal SII;
 5. di disporre che, fino al mese di marzo 2023, le imprese di vendita, con riferimento ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW:
 - a) riportino nelle bollette, o allegate alle stesse o anche mediante comunicazione separata rispetto al recapito della bolletta, le letture mensili relative all'energia reattiva immessa a partire dalla prima messa a disposizione al SII delle letture di energia reattiva immessa e comunque a decorrere dal mese di settembre 2022;

- b) inseriscano in tutte le bollette, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Bolletta 2.0, relative ai periodi a cui fanno riferimento le letture di energia reattiva immessa di cui alla precedente lettera a), una comunicazione dell'Autorità destinata ai clienti finali in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa secondo il testo che sarà reso noto alle imprese di vendita tramite il sito *internet* dell'Autorità;
6. di disporre che le imprese di vendita, con riferimento ai propri clienti connessi in media tensione, trasmettano entro il mese di marzo 2023 specifiche informative in merito ai corrispettivi oggetto delle disposizioni del presente provvedimento;
7. di modificare il TIT come segue:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la definizione "energia reattiva è l'energia reattiva induttiva" è eliminata;
 - b) alla rubrica del Titolo 5 della Parte II le parole "Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva" sono sostituite dalle parole "Corrispettivi per energia reattiva";
 - c) alla rubrica dell'articolo 21 le parole "Disposizioni generali in materia di prelievi di energia reattiva" sono sostituite dalle parole "Disposizioni generali in materia di scambi di energia reattiva";
 - d) alla rubrica dell'articolo 22 le parole "Corrispettivi per prelievi di energia reattiva" sono sostituite dalle parole "Corrispettivi per energia reattiva";
 - e) all'articolo 22, comma 2, le parole "I corrispettivi di cui alla tabella 4" sono sostituite dalle parole "I corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui alla tabella 4";
 - f) all'articolo 22, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"22.3 Le soglie funzionali all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva trovano applicazione a meno che l'impresa distributrice, previa indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, abbia richiesto e concordato con l'utente, compatibilmente con le possibilità impiantistiche dell'utente, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di necessità locali della rete a cui l'utente è connesso.

22.4 Limitatamente ai clienti finali in bassa tensione, i corrispettivi per le immissioni di energia reattiva sono pari a zero nel caso in cui il cliente sia servito con un misuratore non idoneo alla registrazione delle immissioni di energia reattiva per fascia.";
 - g) alla rubrica dell'articolo 23 le parole "Aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva" sono sostituite dalle parole "Aggiornamento dei corrispettivi per energia reattiva";
 - h) all'articolo 23, comma 1, le parole "I corrispettivi per prelievi di energia reattiva" sono sostituite dalle parole "I corrispettivi per energia reattiva";
 - i) alla rubrica dell'articolo 26 le parole "Corrispettivi per prelievi di energia reattiva" sono sostituite dalle parole "Corrispettivi per energia reattiva";
 - j) all'articolo 26, comma 2, le parole " , per prelievi con insufficiente fattore di potenza," sono eliminate;

- k) all'articolo 26, comma 6, le parole “nelle fasce F1 ed F2” sono sostituite dalle parole “in ciascuna delle fasce F1, F2 e F3”;
- 8. di modificare la deliberazione 268/2015/R/eel come segue:
 - a) all'Allegato A, alla definizione “quota potenza reattiva”, le parole “applicato ai prelievi di energia elettrica reattiva” sono sostituite dalle parole “applicato agli scambi di energia elettrica reattiva”;
 - b) all'Allegato C, punto 2.5, le parole “i corrispettivi per prelievi di energia reattiva” sono sostituite dalle parole “i corrispettivi per energia reattiva”;
- 9. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, sostituendo all'articolo 3.3, lettera c), le parole “il kVArh per i prelievi di energia reattiva” con le parole “il kVArh per l'energia reattiva”;
- 10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini